



COMITATO MAG PER LA SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

Il Comitato denominato **“MAG PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE ONLUS”** è disciplinato dagli articoli 39 e seguenti del codice civile, dalle norme del presente statuto ed è costituito ai sensi della norma di cui all’art. 10 e seguenti del D. Lgs. Vo del 4 dicembre 1997, n° 460. È fatto obbligo l’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico dell’acronimo Onlus.

ART. 2

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

Il Comitato ha attualmente la propria sede legale in Verona (prov. di VR), via Cristofoli 31/A. Su delibera dell’assemblea il comitato può organizzare e costituire sezioni regionali e/o provinciali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di un più completo e perfetto raggiungimento degli scopi sociali. L’assemblea potrà inoltre, con propria delibera, istituire sedi operative e amministrative anche in altri luoghi.

ART. 3

DURATA

Il Comitato durerà tutto il tempo necessario per realizzare gli scopi sociali. Lo scioglimento sarà dichiarato dalla assemblea straordinaria.

ART. 4

AMBITO DI INTERVENTO IN MATERIA DI ONLUS

Il Comitato intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile come previsto dalla norma di cui all'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n ° 460 nell'ambito della beneficenza diretta ed indiretta, dell'assistenza sociale, della formazione e dell'istruzione a favore di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a favore di componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. È fatto divieto ai soci fondatori e soci aderenti di svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste salvo quelle connesse ed accessorie strettamente necessarie alla realizzazione dello scopo sociale.

ART. 6

SCOPO DEL COMITATO

Il Comitato, in coerenza con gli ambiti dichiarati all'art. 4 si costituisce con lo scopo di raccogliere fondi da privati cittadini e cittadine, enti pubblici, fondazioni e istituzioni private finalizzati a dare un concreto contributo di solidarietà umana, sociale ed economica per la realizzazione di un progetto sociale della ONG des Villageois de Ndem a Dakar – Senegal situato nella regione desertica Diorbél. Specificamente il progetto è volto:

- all'autoimpiego nell'ambito agricolo,
- allo sviluppo dell'artigianato locale,
- alla realizzazione di una mensa scolastica,
- all'apertura di uno sportello di microcredito,
- alla realizzazione di un centro di formazione professionale.

Il Comitato si propone altresì di operare per raccogliere fondi per la realizzazione in Italia di attività di assistenza sociale, formazione volte all'autoimpiego e/o all'inserimento lavorativo di uomini e donne in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali il Comitato potrà svolgere le attività connesse e accessorie in misura non superiore ai limiti imposti dal decreto legislativo N. 460/97 quali l'organizzazione in Verona e in Italia di iniziative di sensibilizzazione ed educazione culturale in coerenza con gli scopi sociali.

ART. 7

SOCIE E SOCI

Oltre ai soci fondatori e alle socie fondatrici, ovvero coloro che hanno promosso la nascita del Comitato, possono far parte dello stesso coloro, siano essi persone fisiche, giuridiche, o enti pubblici e/o privati, che condividono lo scopo del Comitato, versano una quota di adesione stabilita dall'Assemblea e secondo capacità e possibilità partecipano alle attività per il raggiungimento dello scopo sociale. Questi ultimi assumono la qualifica di aderenti.

Tutti coloro che intendono far parte del comitato dovranno presentare richiesta scritta alla Assemblea che delibera in merito.

La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante aderente di condividere le finalità del Comitato, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.

ART. 8

DIMISSIONI E DECADENZA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE

Gli/le aderenti decadono dalla loro qualità per:

- decesso;
- dimissione volontaria comunicata per iscritto all'assemblea
- esclusione dell'aderente che abbia tenuto una condotta riprovevole all'interno e fuori della compagine organizzativa, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea, previa richiesta di comunicazione scritta contenente le motivazioni, da inviarsi al domicilio della persona esclusa almeno 30 (trenta) giorni prima della delibera definitiva di esclusione. L'aderente escluso può opporre le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata. L'esclusione può essere deliberata anche nei seguenti casi:
 - a) inadempimento degli obblighi assunti nei confronti del comitato;
 - b) inosservanza delle delibere degli organi del comitato, delle disposizioni dello statuto e dell'eventuale regolamento interno.

La perdita della qualità di aderente per una qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio del comitato.

ART. 9

ORGANI

Gli organi sociali del comitato sono:

1. l'Assemblea
2. il Coordinatore/Coordinatrice
3. il / la Vice Coordinatrice /tore

ART. 10

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti dalle fondatrici, dai fondatori e dalle/dagli aderenti. Ogni socio fondatore o aderente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è l'unico organo deliberante del Comitato; è presieduta dal Coordinatore/trice che provvede alla nomina, così come provvede alla nomina della/del Vice Coordinatrice/coordinatore.

L'Assemblea può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dalla Coordinatrice/coordinatore ogni volta che c'è necessità di discussione e deliberazione e almeno una volta all'anno entro il giorno trenta di aprile per l'approvazione del rendiconto annuale economico-finanziario dell'esercizio precedente.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dalla Coordinatrice/Coordinatore o da almeno un quinto dei componenti qualora se ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca, posta presso la sede del comitato e /o pubblicata sul sito internet della Mag Mutua e inviando il predetto avviso individualmente a tutti i componenti l'assemblea via mail, fax o lettera, almeno 10 giorni prima della convocazione.

L'Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica di almeno la metà delle/dei componenti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione è validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti (se è ordinaria) o col voto favorevole di più di 2/3 (un terzo) degli aventi diritto (se è straordinaria).

Compiti dell'Assemblea sono in particolare:

- provvedere alla nomina del coordinatore/coordinatrice e vice coordinatore e coordinatrice che durerà in carica quattro anni;
- approvare i regolamenti interni ;
- approvare il rendiconto economico finanziario o bilancio annuale;
- approvare il programma dell'attività;
- deliberare in materia di ammissione, dimissioni, decadenza ed esclusione dei soci;
- modificare l'atto costitutivo e il presente statuto, purché tali modifiche siano state inserite nell'ordine del giorno;
- deliberare l'eventuale scioglimento del comitato e la devoluzione del patrimonio finale di liquidazione;
- deliberare sulle richieste di adesione degli aderenti.

ART. 11

IL/ LA COORDINATRICE / COORDINATORE

Compiti del Coordinatore / Coordinatrice sono in particolare:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- rappresentare legalmente il Comitato nei confronti dei terzi e in giudizio;

In caso di assenza o impedimento temporaneo della / del Coordinatore / Coordinatrice il/la Vice ha il compito di sostituirlo.

ART. 12

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche del comitato sono costituiti da:

- quote di adesione degli aderenti e costituenti il fondo comune del Comitato;
- quote straordinarie elargite dai soci e da tutte le persone fisiche e/o giuridiche esterne
- contributi di organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati ottenuti per la realizzazione dello scopo;

- qualsiasi erogazione liberale pubblica e privata elargita da persone fisiche e giuridiche per il raggiungimento degli scopi del Comitato;
- lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
- qualsiasi altro provento derivante dalle attività organizzate dal comitato per la raccolta fondi da impiegare per la realizzazione dello scopo sociale;
- eventuali avanzi di gestione accantonati per lo scopo sociale.

Le risorse economiche saranno destinate esclusivamente alle finalità istituzionali e a quelle connesse e accessorie, detratte le somme necessarie per la copertura delle spese strettamente necessarie per il buon esito degli scopi del Comitato.

ART. 13

ESERCIZIO SOCIALE e DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'esercizio sociale del Comitato ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico/finanziario è approvato dall'assemblea entro il 30 di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Comitato ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS che per statuto sociale o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Il comitato ha, altresì, l'obbligo di impiegare tutti gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione del scopo del Comitato.

ART. 14

SCIoglimento DEL COMITATO

L'Assemblea straordinaria dei componenti appositamente convocata con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei 3/4 dei voti degli aderenti in proprio o per delega.

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra

i suoi componenti.

In caso di scioglimento o cessazione del Comitato per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci o tra terzi ma, su proposta del Direttivo, approvata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Sottoscrivono le/i seguenti socie fondatrici e soci fondatori:

LOREDANA ALDEGHERI

GIACOMAZZI MARIA TERESA

LINO SATTO

ANTONIO TESINI

Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus
via Cristofoli 31/A – 37138 Verona
tel 0458100279 – fax 045575213
e-mail: info@comitatomag.org – web: www.comitatomag.org
C.F. 93211120238